



CITTÀ DI NOVATE MILANESE

Viale Vittorio Veneto n. 18

C.F. e P.IVA 02032910156

Posta Elettronica Certificata: comune.novatemilanese@legalmail.it

REGOLAMENTAZIONE DEL PAGAMENTO RATEALE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 07 aprile 2014
Modificato con deliberazione di CC n. 68 del 28 novembre 2022

Si stabiliscono le disposizioni relative alla possibilità di rateizzare, su richiesta, il pagamento del contributo di costruzione dovuto.

1) La rateizzazione del contributo di costruzione sarà ammessa a partire da un importo minimo di € 10.000 (diecimila) per le persone giuridiche e da un importo minimo di € 5.000 (cinquemila) per le persone fisiche;

2) nel caso in cui la pratica edilizia, per la quale sia stata concessa la rateizzazione degli oneri per importo inferiore a € 10.000 (diecimila), venga volturata ad altro intestatario o ci sia un trasferimento di proprietà da persona fisica a persona giuridica, il nuovo intestatario è obbligato a provvedere al saldo del debito residuo, maggiorato degli interessi legali, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal cambio di intestazione della pratica edilizia;

3) Il contributo di costruzione rateizzato dovrà essere versato in n. 4 rate, ripartite come di seguito riportato:

3.1 I rata pari al 40 % dell'intero importo dovuto, da versare entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione del titolo edilizio oneroso, ovvero dalla data di ricevimento dell'avviso di rilascio del permesso di costruire; entro lo stesso termine dovrà essere depositata idonea garanzia fideiussoria di primario istituto bancario o assicurativo, a copertura del debito residuo, comprensivo degli interessi legati sulle successive rate;

3.2 II rata pari al 20 % dell'intero importo dovuto, maggiorata degli interessi legali, da versare entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione del titolo edilizio oneroso o di ricevimento dell'avviso di rilascio del permesso di costruire;

3.3 III rata pari al 20 % dell'intero importo dovuto, maggiorata degli interessi legali, da versare entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di presentazione del titolo edilizio oneroso o di ricevimento dell'avviso di rilascio del permesso di costruire;

3.4 IV rata pari al 20 % dell'intero importo dovuto, maggiorato degli interessi legali, da evadere entro 545 (cinquecentoquarantacinque) giorni dalla data di presentazione del titolo edilizio oneroso o di ricevimento dell'avviso di rilascio del permesso di costruire.

3.5 Nel caso di versamenti della **prima rata** coincidenti con l'ultimo bimestre dell'anno, è facoltà dell'Amministrazione comunale, per esigenze di bilancio, richiedere il versamento della stessa con un **acconto pari al 10 % dell'importo dovuto**.

In tal caso, le rate successive saranno articolate come segue:

- II rata pari al 50 % dell'intero importo dovuto, maggiorata degli interessi legali, da versare entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione del titolo edilizio oneroso o di ricevimento dell'avviso di rilascio del permesso di costruire;
- III rata pari al 20 % dell'intero importo dovuto, maggiorata degli interessi legali, da versare entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di presentazione del titolo edilizio oneroso o di ricevimento dell'avviso di rilascio del permesso di costruire;
- IV rata pari al 20 % dell'intero importo dovuto, maggiorato degli interessi legali, da versare entro 545 (cinquecentoquarantacinque) giorni dalla data di presentazione del titolo edilizio oneroso o di ricevimento dell'avviso di rilascio del permesso di costruire;

4) La garanzia fideiussoria suddetta dovrà obbligatoriamente prevedere, oltre alle clausole generali, tutte le seguenti condizioni:

4.1 rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale;

4.2 operatività entro 30 (trenta) giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale e senza facoltà di opporre eccezione alcuna;

4.3 clausola di validità con automatico rinnovo fino a formale ed espresso svincolo da parte dell'Amministrazione Comunale;

4.4 garanzia per sé ed eventuali successori aventi causa;

4.5 copertura, in aggiunta agli importi delle rate da pagare, della sanzione per ritardato pagamento delle rate, nella misura prevista dall'art 42 comma 2 lett c) del DPR 380/01, pari al 40 % dell'importo rateizzato;

5) Alla scadenza di ogni rata, qualora nel frattempo siano variate le tariffe relative al contributo di costruzione, la quota di rateo dovrà essere maggiorata di una somma pari al valore percentuale del suddetto aumento per la destinazione corrispondente ;

6) In caso di mancata presentazione nei termini dovuti dalla garanzia fideiussoria, la rateizzazione non potrà più essere accolta e l'intestatario della pratica edilizia dovrà provvedere al saldo del debito residuo al quale verrà applicata la sanzione per ritardato pagamento ai sensi dell'art 42 del DPR 380/01;

7) Lo svincolo della fideiussione sarà effettuato su richiesta scritta dell'interessato, previa verifica da parte dell'Amministrazione , dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto.

Qualora la fine lavori avvenga prima della scadenza delle rate, l'interessato dovrà provvedere al saldo dell'intero importo dovuto maggiorato degli interessi legali maturati sino alla presentazione della comunicazione di fine lavori.

La rateizzazione è a totale cura e onere dell'interessato; il Comune non ha obbligo di emanare avvisi di scadenza delle singole rate.

8) Il ritardo nel versamento del contributo di costruzione, o delle singole rate, anche di un solo giorno, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 ed s.m.i. (10% per ritardi fino a 120 giorni, 20% per ritardi fino a 180 giorni, 40% per ritardi fino a 240 giorni). Decorso inutilmente il termine di 240 (duecentoquaranta) giorni previsto dall'articolo 42, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, il comune provvederà alla riscossione coattiva del complessivo credito, nei modi previsti dall'articolo 43 del medesimo decreto, o alla escussione della garanzia depositata per la rateizzazione.